

**VERBALE DI DELIBERAZIONE del CONSIGLIO COMUNALE**

**n. 61 del 21 DICEMBRE 2017**

**Oggetto: IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) - CONFERMA DELLE ALIQUOTE, DETRAZIONI E DEI TERMINI DI APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) E DEL TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) PER L'ANNO 2018.**

L'anno **DUEMILADICIASSETTE** addì **VENTUNO** del mese di **DICEMBRE** alle ore **DICIOTTO E MINUTI SETTE**, nella sala delle adunanze.

Previa osservanza di tutte le formalità prescritte dal D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267, si e' riunito il Consiglio Comunale in seduta **pubblica**, di **prima** convocazione, con la presenza, ad inizio seduta, dei signori:

<i>Cognome e Nome</i>	<i>Carica</i>	<i>Pres.</i>	<i>Cognome e Nome</i>	<i>Carica</i>	<i>Pres.</i>
BOSSI Sergio	SINDACO	SI	NONNIS Roberto	CONSIGLIERE	SI
CERUTTI Massimo	CONSIGLIERE	SI	LATERZA Luigi	CONSIGLIERE	SI
ZANETTA Massimo	CONSIGLIERE	SI	FORNARA Piergiorgio	CONSIGLIERE	NO
PAGANI Michele	CONSIGLIERE	SI	CERUTTI Emanuele	CONSIGLIERE	NO
PASTORE Maria Piera	CONSIGLIERE	NO	PASTORE Pier Luigi	CONSIGLIERE	SI
MOIA Vittorino Gino	CONSIGLIERE	SI	ROSSI Corrado Massimo	CONSIGLIERE	SI
VICARIO Diego	CONSIGLIERE	SI	BIONDELLI Franca Maria Grazia	CONSIGLIERE	NO
MORA Andrea	CONSIGLIERE	SI	FORNARA Andrea	CONSIGLIERE	SI
VEZZOLA Giancarlo Giuseppe	CONSIGLIERE	SI			
<i>Totale Presenti: 13</i>			<i>Totali Assenti: 4</i>		

Sono altresì presenti gli Assessori Zanetta Ignazio Stefano, Cerutti Franco, Zanetta Elisa Lucia, Valsesia Francesco Carlo.

Assiste il Segretario Generale Michele Crescentini

Essendo legale il numero degli intervenuti, il signor Luigi Laterza nella sua qualità di Presidente del Consiglio Comunale ha assunto la presidenza e dichiarata aperta la seduta per la trattazione degli argomenti posti all'ordine del giorno tra i quali risulta la deliberazione in oggetto e di cui trattasi nel presente verbale, con rinvio, per quanto concerne la discussione, al relativo verbale di seduta.

**Si dà atto che, rispetto ai presenti all'appello di inizio seduta, all'atto della trattazione del presente punto all'ordine del giorno risulta essere presente in più in aula il consigliere Fornara Piergiorgio. Pertanto 14 sono i presenti.**

L'Assessore Ignazio Stefano Zanetta relaziona come segue sulla proposta di deliberazione in oggetto.

Premesso che:

- l'art.1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013 ha istituito, a decorrere dal 1 gennaio 2014, l'imposta unica comunale (IUC), che si compone dell'imposta municipale propria (IMU), del tributo sui servizi indivisibili (TASI) e della tassa sui rifiuti (TARI);

- la Legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016) ha apportato numerose modifiche alla disciplina dell'imposta unica comunale (IUC), recepite nel regolamento comunale, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 19 del 5 maggio 2014 e modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 2 del 16 marzo 2016.

Richiamati i seguenti articoli del vigente regolamento comunale per la disciplina della IUC:

- Per l'IMU - art.13, comma 1:

“1. Le aliquote e la detrazione del tributo sono stabilite con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'art. 52 del Decreto Legislativo 15/12/1997, n. 446, nei limiti di quanto previsto dai commi 6 e 7 dell'art. 13 del Decreto Legge 6/12/2011, n. 201 e dell'art. 1, comma 380, lett. g, della Legge 24/12/2012, n. 228 e comunque nell'esercizio della potestà regolamentare di cui all'art. 52 del Decreto Legislativo 15/12/1997, n. 446, entro il termine previsto dalle norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione. In mancanza, sono confermate le aliquote e la detrazione vigenti nell'anno precedente, oppure, in assenza anche di queste, le aliquote e la detrazione di base fissata dalla legge”.

- per la TASI

- art. 52, comma 2:

“2. Le aliquote della TASI sono stabilite con apposita deliberazione del Consiglio Comunale, da adottarsi entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, in conformità con i servizi e con i costi individuati ai sensi dell'articolo 55 del presente regolamento e nel rispetto dei limiti indicati nel presente articolo, anche differenziandole in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili. Con la medesima deliberazione, adottata ai sensi dell'art. 52 del Decreto Legislativo 446/97, l'aliquota può essere ridotta, fino anche al suo azzeramento, con riferimento a determinate fattispecie imponibili, settori di attività, tipologia e destinazione degli immobili”.

- art.48, commi 2 e 2bis:

“2.Nel caso in cui l'unità immobiliare è occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sulla stessa, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria. In tale ipotesi l'occupante sarà tenuto al versamento della TASI nella misura del 30%, mentre il titolare del diritto reale sull'immobile della restante quota del tributo pari al 70%. In caso di una pluralità di titolari di diritti reali sull'immobile o di detentori, sorgono due distinte obbligazioni tributarie, una in capo ai primi ed una in capo ai secondi, ciascuna al suo interno di natura solidale.

2 bis. L'imposta a carico del soggetto diverso dal titolare del diritto reale, ad eccezione delle unità immobiliari classificate nelle categorie A1, A8 e A/9, non è dovuta nel caso in cui l'unità immobiliare occupata sia adibita ad abitazione principale dall'utilizzatore e del suo nucleo familiare e questi vi abbia stabilito la dimora abituale e la residenza".

Considerato che:

- la somma delle aliquote della Tasi e dell'Imu per ciascuna tipologia di immobile non può superare l'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'Imu al 31/12/2013 salva l'applicazione della maggiorazione dello 0,8 per cento prevista dal comma 677 dell'art.1 della legge 147/2013;

- l'aliquota ordinaria IMU per l'anno 2013 era già fissata al massimo consentito e cioè al 10,6 per mille;

- il Comune di Borgomanero non ha applicato negli anni precedenti la maggiorazione dello 0,8 per cento.

Dato atto che il presente atto regolamentare, adottato ai sensi dell'articolo 52 del citato D.Lgs. n. 446/1997 e successive modificazioni, stabilisce, nel rispetto dei principi fissati dalle leggi statali di riferimento, aliquote e criteri applicativi integrativi della disciplina tributaria nazionale in quanto non interviene sugli elementi costitutivi dell'obbligazione tributaria.

Richiamata la deliberazione di Consiglio Comunale n. 48 del 14 dicembre 2016 di determinazione regolamentare delle aliquote, detrazioni e dei termini di applicazione dell'imposta municipale propria (IMU) e del tributo sui servizi indivisibili (TASI) per l'anno 2017.

Visto il regolamento per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 19 del 5 maggio 2014 e modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 2 del 16 marzo 2016.

Considerato che, per raggiungere l'equilibrio di bilancio e garantire l'erogazione dei propri servizi, il Comune ha la necessità di reperire dal gettito TASI un importo stimato pari ad € 10.000,00.

Preso atto che il gettito derivante dall'applicazione della TASI è rivolto alla copertura dei costi dei servizi indivisibili individuati, ai sensi dell'art. 54 del vigente regolamento IUC, come segue:

MISSIONE	PROGRAMMA	DESCRIZIONE	EURO
10	5	Viabilità	10.000,00

Considerato che, dalle stime operate sulle basi imponibili, il fabbisogno finanziario dell'Ente può essere soddisfatto, confermando le seguenti aliquote:

### TASI

- 1) aliquota del 1,0 per mille per i fabbricati rurali ad uso strumentale;
- 2) aliquota del 1,0 per mille per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati;
- 3) aliquota zero per tutte le altre fattispecie imponibili diverse da quelle di cui ai punti precedenti.

## IMU

- 1) aliquota ordinaria del 10,6 per mille;
- 2) aliquota immobili categoria D: 10,6 per mille di cui 7,6 di spettanza dello stato e 3,0 di spettanza del Comune;
- 3) aliquota immobili concessi in uso gratuito a parenti in linea retta fino al 1° grado: 5,6 per mille;
- 4) aliquota abitazione principale (categorie A1, A8 e A9): 4,0 per mille;
- 5) aliquota aree edificabili: 8,6 per mille;
- 6) aliquota alloggi locati a canone concordato: 8,6 per mille.

Dato atto che, ai sensi dell'art. 27, comma 8, della Legge n. 448/2001, il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli Enti Locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e che comunque questi avranno effetto, anche se approvati successivamente a tale data, dal 1° gennaio dell'anno di riferimento.

Considerato che l'argomento è stato esaminato dalla competente Commissione consiliare n. 1 nella seduta del 19 dicembre 2017.

Il Presidente invita alla discussione. Segue discussione per la quale si rinvia al verbale di seduta in cui intervengono il consigliere Pastore Pier Luigi e il vicesindaco Zanetta Ignazio Stefano. Esaurita la discussione il Presidente pone in votazione la presente proposta di deliberazione.

Quindi

### **IL CONSIGLIO COMUNALE**

Vista la proposta di deliberazione in oggetto.

Sentita la relazione dell'Assessore Zanetta Ignazio Stefano che costituisce preambolo della proposta di deliberazione sottoposta al Consiglio Comunale per l'approvazione.

Uditi l'intervento del consigliere Pastore Pier Luigi e la replica del vicesindaco Zanetta Ignazio Stefano, per i cui contenuti integrali si rinvia al verbale di seduta;

Visto il parere dell'organo di revisione economico-finanziaria in data 2017 acquisito ai sensi dell'art. 239 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Visti i pareri favorevoli sulla proposta di deliberazione espressi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

**Si dà atto che, rispetto ai presenti all'appello di inizio seduta, all'atto delle seguenti votazioni del presente punto all'ordine del giorno risulta essere presente in più in aula il consigliere Fornara Piergiorgio. Pertanto 14 sono i presenti.**

Con votazione espressa in forma palese dagli aventi diritto, che ha dato il seguente risultato accertato e proclamato dal Presidente:

PRESENTI	N. 14
ASTENUTI	N. 4 (Fornara Andrea, Rossi Corrado Massimo, Pastore Pier Luigi, Fornara Piergiorgio)
VOTANTI	N. 10
VOTI CONTRARI	N. 0
VOTI A FAVORE	N. 10

## DELIBERA

Per le motivazioni indicate nella sopra riportata relazione dell'Assessore che costituisce altresì preambolo della presente deliberazione e che qui si intende riportata e trascritta per formarne parte integrante e sostanziale:

Di confermare, nel rispetto dei limiti fissati dalla normativa di riferimento, per l'anno 2018 le seguenti aliquote e termini di applicazione dei tributi IMU e TASI, ferme restando per quanto qui non contemplato le singole discipline legislative di riferimento:

### **per il tributo IMU :**

ALIQUOTA DI BASE:

**10,6 per mille**

ALIQUOTA IMMOBILI CATEGORIA D:

**10,6 per mille** così composta:

7,6 per mille aliquota Stato

3,0 per mille aliquota Comune

ALIQUOTA alloggi assegnati dagli Istituti Autonomi per le Case Popolari (IACP) ad esclusione degli alloggi sociali come definiti dalla vigente normativa (DM 22 aprile 2008 pubblicato nella G.U. n.146 del 24 giugno 2008):

**7,6 per mille**

ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE E RELATIVE PERTINENZE, come definite dalla legge d'imposta, intesa quale alloggio iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano, come unica unità immobiliare, appartenente alla **categoria catastale A1, A/8 e A9**, nella quale il proprietario o titolare di diritti reali di godimento dimora abitualmente e risiede anagraficamente:

**4,0 per mille**

Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonché per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, € 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione. Se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale di più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.

ALIQUOTA AREE EDIFICABILI

**8,6 per mille**

ALIQUOTA IMMOBILI CONCESSI IN USO GRATUITO A PARENTI IN LINEA RETTA ENTRO IL 1° GRADO (GENITORI E FIGLI) :

**5,6 per mille**

Per le abitazioni e relative pertinenze, limitatamente ad una unità per categoria catastale C2, C6 e C7, concesse in uso gratuito a parenti in linea retta entro il 1 grado (genitori e figli, nonché al nipote in linea retta, nell'ipotesi in cui il genitore del medesimo sia venuto a mancare per decesso, per divorzio o separazione legale), l'aliquota del 5,6 per mille si applica a condizione che:

- l'immobile sia l'abitazione principale del soggetto che lo ha in uso gratuito, che quindi deve avere la dimora abituale e la residenza anagrafica in esso, con uno stato di famiglia anagrafico diverso e distinto da quello del parente che concede l'uso;

- la presentazione di apposita autocertificazione attestante la sussistenza del predetto requisito avvenga entro il termine di pagamento del saldo annuale dell'imposta.

I soggetti aventi i requisiti di cui all'art.13, comma 3, lettera 0a) del D.L 201 del 6 dicembre 2011, per avvalersi della riduzione del 50 per cento della base imponibile ivi prevista dovranno presentare la dichiarazione di cui all'art.9, comma 6, del D.Lgs.n.23 del 14 marzo 2011.

**ALIQUOTA ALLOGGI CONCESSI IN LOCAZIONE** alle condizioni definite dagli accordi locali di cui all'art. 2, comma 3, della Legge n. 431/1998

**8,6 per mille**

Rientrano in tale casistica gli alloggi iscritti o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, nella categoria catastale A (da A1 a A9), come unica unità immobiliare, e relative pertinenze concessi in locazione dal proprietario o titolare di diritto reale di godimento alle condizioni definite dagli accordi locali di cui all'art. 2, comma 3, della Legge n. 431/1998. Per pertinenze s'intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie indicate, anche se iscritte unitamente all'unità ad uso abitativo. Condizione necessaria per usufruire dell'aliquota è la presentazione, a pena di decadenza dal beneficio, da parte dei soggetti passivi: proprietari o titolari di diritti reali di godimento delle unità immobiliari locate, di un'apposita domanda allegando copia del contratto di locazione debitamente registrato. L'aliquota agevolata decorrerà dal primo giorno del mese successivo a quello della stipula del contratto. Qualora venga meno il requisito per usufruire dell'aliquota sia durante il contratto sia a scadenza dello stesso, il soggetto passivo deve presentare apposita dichiarazione di cessazione.

**per il tributo TASI :**

– di stabilire il pagamento in due rate semestrali: la prima con scadenza entro il 16 giugno e la seconda entro il 16 dicembre; è comunque consentito il pagamento in un'unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno.

- oltre ai casi esenzione di ridurre l'aliquota di base prevista dalla Legge n. 147/2013 (comma 676) fino all'azzeramento, ovvero di azzerarla per tutti gli immobili siti nel Comune di Borgomanero ad eccezione di quelli sottoriportati, per i quali si determina:

- l'aliquota dell'**1 per mille** per i **fabbricati rurali ad uso strumentale** di cui all'art. 9, comma 3- bis, del D.L. 30.12.1993, n. 557 convertito nella Legge n.133/1994 e previsti dal comma 8 dell'art. 13 del Decreto Legge n. 201/2011 e successive modificazioni;
- l'aliquota dell'**1 per mille** per i **fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita** fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati.

Per espressa disposizione della Legge n. 147/2013 (comma 681), nel caso in cui il fabbricato sia occupato da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sullo stesso, sia quest'ultimo cioè il titolare di diritto reale che l'occupante si considerano titolari di un'autonoma obbligazione tributaria, essendo entrambi tenuti al pagamento del tributo, e la rispettiva quota di versamento è stabilita dall'art.48 del vigente regolamento comunale IUC nella seguente misura percentuale dell'ammontare complessivo:

- 70 per cento per il proprietario o titolare di diritto reale;
- 30 per cento per l'occupante

2) Di dare atto che le aliquote Tasi sono stabilite in conformità con i servizi indivisibili erogati dal Comune alla propria comunità, qui di seguito individuati, e ai relativi costi a copertura dei quali è finalizzato il relativo gettito di ammontare stimato pari ad € 10.000,00:

Missione 10 programma 5:

1. viabilità € 10.000,00

3) Di dare atto che:

- il pagamento dell'IMU e della TASI deve essere effettuato dai contribuenti secondo le modalità indicate nel comma 688 dell'articolo 1 della Legge 147/2013;
- per la presentazione della dichiarazione IMU restano ferme le specifiche norme legislative e quanto disposto dall'art. 19 del regolamento IUC;
- ai fini della dichiarazione relativa alla TASI si applicano le disposizioni concernenti la presentazione della dichiarazione IMU. In sede di prima applicazione del tributo si considerano valide tutte le dichiarazioni presentate ai fini dell'IMU o della previgente ICI, contenenti tutti gli elementi utili per l'applicazione del tributo. Tutti i possessori di immobili soggetti alla TASI che non hanno presentato nel tempo una valida dichiarazione ICI o IMU, ovvero la cui dichiarazione non contiene tutti gli elementi necessari per applicare il tributo, nonché tutti i detentori degli stessi, sono tenuti a presentare la dichiarazione TASI nel termine del 30 giugno dell'anno successivo alla data di inizio del possesso o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili al tributo.

4) Di dare atto che per la presente deliberazione comunale concernente l'imposta unica comunale (IUC) e contenente la determinazione regolamentare delle aliquote, detrazioni e dei termini di applicazione dell'imposta municipale propria (IMU) e del tributo sui servizi indivisibili (TASI) per l'anno 2018 verranno effettuati tutti gli adempimenti relativi alla pubblicazione secondo le modalità e i termini previsti dalla legge.

5) Di dare altresì atto che il trattamento fiscale (tariffe, riduzioni ecc. ) della tassa sui rifiuti (TARI) sarà adottato con separata deliberazione consiliare.

6) Di dare atto che quanto previsto dalla presente deliberazione entrerà in vigore, ai sensi dell'art. 1, comma 169, della legge n. 296 del 2006, il 1 gennaio 2018.

## **SUCCESSIVAMENTE**

### **IL CONSIGLIO COMUNALE**

Con separata votazione espressa in forma palese dagli aventi diritto, che ha dato il seguente esito accertato e proclamato dal Presidente:

PRESENTI	N. 14
ASTENUTI	N. 0
VOTANTI	N. 14
VOTI CONTRARI	N. 0
VOTI A FAVORE	N. 14

stante l'urgenza, dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

*(Degli interventi di cui si fa menzione nel presente verbale è stata effettuata fonoriproduzione su supporto magnetico, così come sono stati registrati su nastro tutti gli interventi dell'intera seduta consiliare. La trascrizione integrale della fonoriproduzione costituisce il separato verbale di seduta che sottoscritto dal Presidente del Consiglio Comunale e dal Segretario Generale verrà pubblicato all'Albo Pretorio on line e conservato agli atti a documentazione della seduta e a disposizione dei consiglieri e degli aventi titolo).*

Si fa espressamente presente:

- che il Responsabile del procedimento è la Dott.ssa Anna Maria Battaini, Dirigente divisione finanze, personale e organizzazione;
- che il procedimento ha inizio con il presente atto;
- che il termine previsto del procedimento è il 31 dicembre 2017 (salvo cause di forza maggiore);
- che la Dott.ssa Anna Maria Battaini, Dirigente divisione finanze, personale e organizzazione dovrà avere la responsabilità del controllo dei risultati e del coordinamento del lavoro.



\* \* \* \* \*

Letto, approvato e sottoscritto.

**IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE**

*F.to Luigi Laterza*

**IL SEGRETARIO GENERALE**

*F.to Michele Crescentini*

*Copia predisposta ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 82/2005 - Il documento originale firmato digitalmente è conservato presso l'amministrazione in conformità all'art. 71 del D.Lgs. 82/2005.*

---



# Città di Borgomanero

## ATTESTAZIONE ESEGUIBILITÀ

**DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 61 DEL 21/12/2017**

\*\*\*\*\*

Si attesta che la presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000.

Borgomanero, lì 12/01/2018

**IL SEGRETARIO GENERALE**

***Michele Crescentini***

*Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Lgs. 82/2005).*



## DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 61 DEL 21/12/2017

### CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

(Art. 124 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)

L'addetto alla pubblicazione attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata dal 12/01/2018 all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi.

Borgomanero, lì 12/01/2018

**IL MESSO COMUNALE**

***P.I. Di Palma Riccardo***

*Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Lgs. 82/2005).*

---